

Roma
31 marzo 2022
Prot. UCR

Ai Presidenti
Agli Amministratori Delegati
Ai Direttori Generali

degli Associati

Loro Sedi

Aggiornamenti in merito all'attuazione delle misure di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 e all'articolo 19 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21

Con l'allegata Circolare n. 2 del 2022, ISMEA ha fornito alcuni aggiornamenti in merito alle garanzie che la stessa rilascia in attuazione di quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 (c.d. "Decreto Liquidità").

In particolare, viene precisato che a partire dal prossimo 1° aprile, a seguito di quanto previsto dal comma 53 dell'articolo 1 della legge n. 234 del 2021 ("Legge di Bilancio 2022"), le predette garanzie sono concesse previo pagamento di una commissione calcolata secondo la metodologia in uso per le garanzie ordinarie, ferma restando la consueta possibilità di ottenere un contributo in *de minimis*.

Restano escluse dal pagamento della commissione di garanzia, fino al 30 giugno 2022, le coperture rilasciate ai sensi dell'articolo 13 comma 1 del Decreto Liquidità su finanziamenti concessi alle imprese per comprovate esigenze di liquidità conseguenti ai maggiori costi dell'energia, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, lettera b) del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17.

Si precisa che, al fine di consentire ad ISMEA di rilasciare le garanzie entro l'attuale termine di scadenza del 30 giugno 2022 delle misure straordinarie previste per l'emergenza Covid-19, l'ultimo giorno utile per la presentazione delle domande è fissato al prossimo 10 giugno.

Con la medesima Circolare, ISMEA ha inoltre fatto presente che in conformità a quanto previsto dalla recente decisione della Commissione europea C(2022) 898 del 18 febbraio 2022, nel caso di operazioni di rifinanziamento effettuate dalla stessa banca, la garanzia ISMEA potrà essere rilasciata solo laddove la banca finanziatrice (i) conceda una liquidità aggiuntiva del 10% rispetto al valore da rinegoziare o ristrutturare, per liquidità aziendale, e (ii) applichi un'adeguata riduzione del tasso di interesse precedentemente applicato sull'operazione oggetto di rinegoziazione o ristrutturazione.

Le novità in discorso potranno essere applicate anche alle garanzie su operazioni di rinegoziazione rilasciate ai sensi dell'articolo 19 del decreto-legge n. 21 del 2022, fermo restando il rispetto degli attuali limiti di importo (1 milione di euro per micro e piccole imprese e 2 milioni di euro per le medie imprese) e di copertura (70%, elevabile all'80% in caso di giovani imprenditori) previsti nell'ordinaria operatività.

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Gianfranco Torriero
Vice Direttore Generale



ALLEGATO



Circolare n. 2/2022

Oggetto: Aggiornamenti in merito all'attuazione delle misure di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n.23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n.40 e s.m.i. e all'articolo 19 del decreto-legge 21 marzo 2022, n.21.

Modifiche alle misure straordinarie ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n.23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n.40 e s.m.i.

A far data dal 1° aprile 2022, conformemente a quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, lettere a) e m), del decreto-legge 8 aprile 2020, n.23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n.40 (di seguito, Decreto Liquidità), e successivamente modificato dall'articolo 1, comma 53, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234, le garanzie di cui alle predette disposizioni normative sono concesse previo pagamento di una commissione calcolata secondo la metodologia in uso per le garanzie ordinarie.

In tali casi, restano ferme la possibilità di copertura del costo della garanzia attraverso l'utilizzo dei contributi previsti in regime *de minimis* nonché l'applicazione dei limiti di intervento e dei meccanismi di rilascio semplificato stabiliti dal medesimo articolo 13 del Decreto Liquidità.

La concedibilità degli aiuti nell'ambito delle Sezioni 3.1 e 3.2 del Quadro Temporaneo degli aiuti di Stato sarà limitata alle seguenti casistiche:

1. richieste di garanzia ai sensi delle lettere c), e) e p), comma 1, dell'art. 13 del Decreto Liquidità, presentate in modo completo e, se in attesa di integrazione, completate entro il 31 marzo 2022;
2. operazioni ai sensi della lettera m), comma 1, dell'art. 13 del Decreto Liquidità, erogate e segnalate attraverso il portale L25, entro il 31 marzo 2022. Oltre questo termine, non potranno essere effettuare modifiche in relazione all'importo delle operazioni già segnalate come erogate. Sarà invece possibile segnalare, fino al 30 giugno 2022, l'adeguamento della durata ovvero la proroga del periodo di preammortamento ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, fermo restando il rispetto della durata massima complessiva, normativamente prevista, di 15 anni.

Restano escluse dall'introduzione del pagamento della commissione di garanzia, le garanzie rilasciate ai sensi dell'articolo 13 comma 1 del Decreto Liquidità a fronte di *"finanziamenti concessi a sostegno di comprovate esigenze di liquidità delle imprese conseguenti ai maggiori costi derivanti dagli aumenti dei prezzi dell'energia"*, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera b) del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, pubblicato in pari data nella Gazzetta Ufficiale n. 50. Per tali operazioni, la cui finalità deve essere quella di coprire esigenze di liquidità dell'impresa che non siano connesse a piani di investimento, l'ISMEA, fino al 30 giugno 2022, continuerà a rilasciare garanzie gratuitamente entro i limiti stabiliti dal Quadro Temporaneo degli aiuti di Stato.

Si comunica infine che, allo scopo di consentire al Garante di effettuare la concessione delle agevolazioni entro l'attuale termine di scadenza delle misure straordinarie previste per l'emergenza Covid-19, l'ultimo giorno utile per la presentazione delle istanze di seguito elencate è fissato al 10 giugno 2022, salvo eventuali proroghe degli interventi agevolativi intervenute entro tale data.

In particolare, il predetto termine del 10 giugno deve essere rispettato con riferimento all'inoltro di:

1. nuove richieste di garanzia ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettere c), e), d) e p) del Decreto Liquidità ovvero integrazioni di richieste di garanzia già presentate e in attesa di essere completate;

2. comunicazioni, attraverso il portale L25, di nuove erogazioni ovvero di erogazioni integrative relative ad operazioni finanziarie di cui all'articolo 13, comma 1, lettera m) del Decreto Liquidità già prenotate;
3. sospensioni, ricontrattazioni e allungamenti che rientrino nelle misure di aiuto ai sensi del Quadro Temporaneo degli aiuti di Stato.

Inoltre, in relazione alle erogazioni di finanziamenti garantiti ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettere c), e), d) e p) del Decreto Liquidità, si fa presente che la trasmissione del piano di ammortamento definitivo dell'operazione oltre il termine del 10 giugno 2022 potrebbe non consentire al Garante di effettuare eventuali rettifiche degli aiuti già concessi. In tali casi, l'operazione rimarrà garantita sulla base del piano di ammortamento originario allegato alla proposta di rilascio della garanzia. Inoltre, con riferimento a tali operazioni, in caso di erogazioni a SAL (stato di avanzamento lavori), l'intero finanziamento dovrà essere erogato entro 180 giorni dalla data di accettazione della proposta di rilascio.

La modulistica aggiornata sarà resa disponibile nella sezione Emergenza Covid19 - Accesso al credito del sito www.ismea.it.

Decreto-legge 21 marzo 2022, n.21 – articolo 19

Come noto, l'articolo 19 del DL 21/2022 prevede che le operazioni per rinegoziazione o ristrutturazione di esposizioni bancarie in capo a PMI agricole e della pesca possano fruire della garanzia gratuita di questo Ente nei limiti previsti dai regolamenti unionali che governano il regime c.d. *de minimis* (in particolare, fino a 25 mila euro in caso di PMI agricole e fino a 30 mila euro in caso di PMI della pesca).

Al riguardo si fa presente che, in conformità a quanto previsto dalla recente decisione della Commissione europea C(2022) 898 del 18 febbraio 2022, nel caso di operazioni di rifinanziamento effettuate dalla stessa banca, la garanzia ISMEA potrà essere rilasciata solo laddove la banca:

- conceda un 10% aggiuntivo, rispetto al valore da rinegoziare o ristrutturare, per liquidità aziendale, e
- pratichi una adeguata riduzione del tasso di interesse precedentemente applicato sull'operazione oggetto di rinegoziazione o ristrutturazione.

Si segnala inoltre che il funzionamento della garanzia per le finalità di cui alla norma richiamata va inquadrato, fintanto che non sarà emanato il Decreto attuativo che recepirà integralmente le novità introdotte dalla decisione C(2022) 898 del 18 febbraio 2022, nella ordinaria operatività della fideiussione sicché valgono:

- i limiti di importo della garanzia stessa (1 milione di euro per micro e piccole imprese e 2 milioni di euro per le medie imprese), e
- il livello massimo di copertura, previsto nel 70%, elevabile all'80% in caso di giovani imprenditori.

Si resta a disposizione per eventuali, ulteriori occorrenze e si porgono distinti saluti.

Il Direttore Generale
Dr.ssa Maria Chiara Zaganelli
Firmato digitalmente ai sensi del CAD